

REPUBBLICA ITALIANA

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO**

Il Tribunale di Campobasso, in persona della dott.ssa Federica D'Auria, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 6.2.2008 ha pronunciato la seguente

SENTENZA 102 /08 nella causa iscritta al n. 184/05 R.G.L.

TRA

OMISS, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso dall'avv. Giovanni Baranello, presso il quale elettivamente domiciliata in Campobasso, via del castello n. 3 ;

RICORRENTE

E

IVRI S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso R. Ciampoli, presso il quale elettivamente domicilia in Campobasso, C.da Colle delle Api, Zona Industriale;

CONVENUTO

Oggetto: riconoscimento qualifica superiore.

Conclusioni: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 10.3.2005, il ricorrente, premesso di essere dipendente dell'IVRI s.r.l. dal 1.3.1983, attualmente inquadrato nel IV livello del CCNL per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata, deduceva che, a partire dal 1.5.2002 e fino al 30.11.2002, aveva svolto ininterrottamente e continuativamente mansioni superiori, **riconducibili a quelle di operatore unico di centrale operativa con autonomia decisionale, figura inquadrabile nel III livello del CCNL applicabile.** Pertanto, in applicazione dell'art. 2103 c.c. e 30 del citato CCNL, chiedeva all'adito giudicante di accertare il suo diritto all'inquadramento nel III livello e di condannare il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto dell'attribuzione della superiore qualifica, oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese vinte.

Si costituiva il convenuto il quale preliminarmente eccepiva la nullità del ricorso per carenza dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c.; nel merito ne chiedeva il rigetto, evidenziando che del tutto legittima era l'assegnazione del ricorrente alla centrale operativa, espressamente consentita dal CCNL che, all'art. 29, prevedeva l'erogazione di apposita indennità, regolarmente corrisposta al OMISS.

Deduceva comunque che le mansioni svolte nel periodo di assegnazione alla centrale operativa non erano riconducibili al III livello contrattuale, in quanto il ricorrente non era dotato di autonomia decisionale. Insisteva pertanto per il rigetto della domanda, con vittoria di spese, Espletata la prova testimoniale, depositate note illustrative autorizzate, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa e del dispositivo è stata data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta come precisato nella motivazione che segue.

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata da parte convenuta, atteso che l'atto introduttivo del giudizio si presenta completo di tutti gli elementi di cui all'art. 414 c.p.c., essendo indicati in maniera chiara ed esaustiva l'oggetto della domanda e l'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali essa si fonda.

Venendo al merito, il ricorrente lamenta l'attribuzione di mansioni corrispondenti ad un profilo professionale ed economico superiore a quello formalmente posseduto, per un periodo di tempo superiore a tre mesi, invocando il diritto al superiore inquadramento ed alle differenze retributive maturate.

In particolare deduce che, pur essendo vigile, inquadrato nel IV livello contrattuale, il datore di lavoro lo avrebbe assegnato ininterrottamente, dal 1.5.2002 al 30.11.2002, alle mansioni di operatore unico di centrale operativa con autonomia decisionale, figura professionale appartenente al III livello contrattuale, con conseguente diritto all'acquisizione della qualifica superiore in applicazione della disposizione di cui all'art. 30 ult. comma CCNL.

Controparte asserisce invece che l'adibizione del vigile alle mansioni di operatore addetto alla centrale operativa non darebbe luogo all'applicazione della disposizione citata, in quanto in tali casi il CCNL (art. 29 lettera a) prevede espressamente solo il diritto ad una speciale indennità, regolarmente corrisposta al ricorrente nel periodo in esame; inoltre evidenzia comunque che il ricorrente, anche quando adibito alla centrale operativa, era privo di autonomia decisionale, onde le sue mansioni giammai potrebbero ricondursi a quelle di cui al III livello contrattuale.

Così sintetizzate le posizioni delle parti, va rilevato che la prova testimoniale ha consentito di dimostrare che effettivamente il ricorrente è stato addetto alla centrale operativa in maniera continuativa per il periodo indicato in ricorso, ivi svolgendo le attività di controllo e gestione degli allarmi, video controllo di caveau e sala conta dell'Istituto, controllo e verifica accessi sulle attività inerenti il servizio di trasporto valori.

Invero la circostanza di effettiva adibizione alla centrale operativa non è contestata da controparte, la quale si sofferma, piuttosto, sulla carenza di autonomia decisionale che precluderebbe il riconoscimento della superiore qualifica-, consentendo l'applicazione del solo articolo 29 lettera a).

Ed invero, la lettera a) dell'art. 29 CCNL statuisce testualmente: *"al vigile inquadrato ad un livello inferiore al IV super, che svolge attività di operatore adibito alla centrale operativa, oltre alla normale retribuzione prevista per il livello di appartenenza sarà riconosciuta una indennità oraria..."*, stabilendo altresì le modalità di calcolo della stessa. Non vi è dubbio che tale disposizione consente espressamente l'adibizione di un vigile di livello inferiore alle mansioni di operatore di centrale operativa, predeterminando a monte l'attribuzione della speciale indennità e la sua misura. Ma a ben vedere la disposizione non è altro che una concreta e specifica applicazione della generale disciplina di cui all'art. 2103 c.c., secondo cui l'assegnazione di mansioni superiori comporta il diritto al trattamento economico corrispondente: con tale espressa previsione le parti sociali, in pratica, hanno inteso predeterminare ex ante la retribuzione ritenuta adeguata allo svolgimento delle superiori mansioni nel caso di specie.

Ma la fattispecie descritta non deve confondersi con la diversa ipotesi di cui all'art. 30 ultimo comma del CCNL *"trascorso un periodo di tre mesi continuativi nel disimpegno di mansioni superiori, al dipendente sarà attribuita atutti gli effetti la qualifica superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, chiamata e richiamo alle armi e per ogni altro caso di conservazione del posto"*), rispetto alla quale l'art. 29 lettera a) non rappresenta alcuna deroga.

Si tratta cioè di ipotesi distinte e separate, anche se nella pratica l'una è suscettibile di evolversi nell'altra.

Ne consegue che, se è vero che l'assegnazione di mansioni di operatore addetto alla centrale operativa in confronto del vigile di livello inferiore al IV super da luogo alla sola indennità su citata, è pur vero al contempo che, in generale, l'assegnazione di mansioni superiori per un periodo continuativo superiore a tre mesi (e non avente il carattere meramente sostitutivo di dipendente con diritto alla conservazione del posto), dà diritto alla cosiddetta "promozione automatica"; e ciò per espressa disposizione dell'ultimo comma dell'art. 30 CCNL, che non fa altro che ricalcare la generale disciplina civilistica della materia, posta dall'art. 2103 c.c.

Nella concreta regolamentazione della materia le due disposizioni non sono in rapporto di genere a specie, ma coesistono, di modo che l'assegnazione provvisoria o comunque saltuaria delle superiori mansioni di operatore di centrale operativa darà luogo alla sola indennità di cui all'art. 29 lettera a); ma una assegnazione

che presenti i caratteri della costanza e continuità superiore a tre mesi darà luogo all'acquisizione della qualifica superiore.

Opinare diversamente darebbe luogo a conseguenze aberranti ed inaccettabili sotto il profilo della disparità di trattamento, perché si finirebbe per avallare un ragionamento secondo cui lo svolgimento di mansioni superiori da parte di chicchessia per tre mesi continuativi dà diritto alla automatica attribuzione della qualifica superiore; mentre lo svolgimento di mansioni superiori di operatore di centrale operativa per tre mesi continuativi da parte del vigile di livello inferiore al IV super non consentirebbe il diritto alla qualifica corrispondente, ma solo alla speciale indennità. Disparità di trattamento che non trova ragion d'essere trattandosi di fattispecie formalmente e sostanzialmente identiche, essendo entrambe riconducibili al comune *genus* di assegnazione del dipendente a mansioni superiori al livello di inquadramento posseduto.

Ciò detto, ne discende che l'art. 29 lettera a), lungi dal costituire una deroga all'art. 30 ultimo comma, si limita piuttosto a disciplinare, con disposizioni specifiche e predeterminate, la fattispecie concreta di assegnazione al vigile di mansioni di operatore addetto alla centrale operativa, allorché tale adibizione non integri gli estremi della cosiddetta "promozione automatica" (durata superiore a tre mesi, continuità e carattere non meramente sostitutivo).

Sulla base di tali considerazioni, non vi è dubbio che il ricorrente, avendo svolto mansioni superiori al suo livello di inquadramento per un periodo di tempo superiore a tre mesi continuativi, ha diritto al riconoscimento della qualifica superiore. E tale superiore qualifica non può che essere quella di "operatore unico di centrale operativa con autonomia decisionale", corrispondente al III livello del CCNL, atteso che la prova testimoniale ha dimostrato che lo stesso veniva normalmente assegnato alla centrale operativa avvicinandosi nei normali turni individuali, sia diurni che notturni, con i colleghi.

I testimoni escussi hanno tutti confermato che l'attività normale ivi espletata consisteva, per quel che riguarda i turni notturni, nella gestione degli allarmi, vale a dire nell'intervenire prontamente inviando la pattuglia in servizio, e provvedere poi agli interventi successivi (chiamata alle forze dell'ordine e/o al cliente), utilizzando a tal fine appositi software per accedere alle schede contenenti le informazioni relative al singolo cliente, e nel video controllo del caveau e sala conta dell'Istituto; mentre nei fumi diurni l'attività prevalente era quella di verifica e controllo sulla regolarità del servizio di trasporto valori, che avveniva tramite furgoni collegati via radio e telefono alla centrale operativa.

A parere del giudicante, le mansioni espletate, come accertate in sede di prova orale, determinano il conseguimento della qualifica di "operatore unico di centrale operativa con autonomia decisionale", pari al III livello del CCNL applicato.

Infatti, se è vero che vi erano regolamenti e circolari disciplinanti il lavoro in centrale operativa (cfr. produzione di parte convenuta), ciò non vale ad escludere che, nel disimpegno della normale attività lavorativa all'interno della centrale, il singolo operatore fosse dotato di un certo margine di autonomia decisionale, derivante dalla circostanza in sé di essere l'unico addetto alla centrale operativa nel suo turno.

Appare perciò irrilevante ai nostri fini che nei turni sia notturni che diurni vi fosse sempre la reperibilità immediata dei superiori, in quanto non è certamente pensabile né tanto meno verosimile che l'operatore ne sollecitasse l'intervento a fronte di ogni singolo evento da gestire.

Quanto alla preesistenza di regolamenti, circolari ed ordini di servizio, anche questi non ostano al riconoscimento della qualifica invocata, in quanto è del tutto normale che il datore di lavoro predisponga e stabilisca le modalità di lavoro che ritiene più adeguate alla natura dell'attività da svolgersi; ma questo non vale di per sé a qualificare come meramente esecutiva l'attività di colui che, nel rispetto di tali disposizioni, agisce ed opera mettendo in pratica e dando attuazione alle previsioni teoriche. Attività che, in tal caso, richiede ontologicamente valutazione della fattispecie concreta, e sua riconduzione nelle previsioni generali predisposte dal datore, da operarsi necessariamente caso per caso.

Di qui il riconoscimento di una necessaria autonomia decisionale in capo al ricorrente, postulata per sua stessa natura dall'attività di operatore adibito alla centrale operativa, allorché questi risulti l'unico nel suo turno addetto alla medesima.

Siffatta opzione interpretativa appare peraltro avallata dalla lettura delle declaratorie contrattuali, ove le mansioni di addetto alla centrale operativa vengono prese in considerazione per la prima volta solo nell'ambito del III livello (e mai ad un livello inferiore), e la figura in esame viene globalmente inquadrata come "operatore unico di centrale operativa con autonomia decisionale"; vale a dire cioè che, anche a livello di impostazione dogmatica delle diverse professionalità, le parti sociali hanno ritenuto insita nella qualifica di operatore unico di centrale operativa l'attribuzione di un certo grado di autonomia decisionale.

Sicché non può essere condivisa la tesi di parte convenuta secondo cui, ancorché addetto unico alla centrale operativa, il ricorrente fosse tuttavia privo di autonomia decisionale, in quanto tale carattere non può essere scorporato dalla qualifica in esame: il che appare peraltro confermato dalle citate declaratorie contrattuali, ove non è rinvenibile una analoga figura di operatore addetto alla centrale, privo tuttavia di autonomia decisionale.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, il ricorrente ha diritto all'attribuzione della qualifica superiore pari al III livello, conseguente alle mansioni superiori di fatto svolte per un periodo superiore a tre mesi il diritto è maturato solo a far data dal 1.8.2002, vale a dire allo scadere del terzo, mese continuativo di adibizione alle superiori mansioni, e la società convenuta deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza della nuova qualifica riconosciuta con decorrenza dal 1.8.2002.

Infatti, per il periodo antecedente, è legittimo il solo riconoscimento dell'indennità di cui all'ari. 29 lettera a), mentre nel computo delle differenze retributive spettanti dal 1.8.2002, vanno detratti gli emolumenti corrisposti nel periodo di effettiva assegnazione alla centrale operativa a titolo della predetta indennità, non spettante in conseguenza del riconoscimento del trattamento economico proprio del 3 livello.

Sulle somme così determinate, in applicazione dell'ari. 429 c.p.c., devono poi computarsi interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente ha diritto all'inquadramento nella qualifica superiore pari al III livello del CCNL applicabile a decorrere dal 1.8.2002;
condanna il convenuto al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto del superiore inquadramento dal 1.8.2002, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo; condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in € 1.250,00 oltre iva e epa come per legge e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Campobasso, 6.2.2008